

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE - legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. n. 118 del 21/05/2016, entrata in vigore il 05/06/2016).

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto. Al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché per coordinare ed adeguare la norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale è stata prevista una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi. In attesa dell'emanazione dei suddetti decreti legislativi il 29 luglio 2016 è entrato in vigore il "Regolamento recante le disposizioni necessarie per la tenuta dei registri dell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76).

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

La richiesta di costituzione di un'unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni, libere da precedenti vincoli matrimoniali o di unione, non interdette per infermità di mente, che non abbiano tra loro vincoli di parentela, affinità ed adozione e che non siano state condannate per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro.

La richiesta può essere presentata nel Comune di residenza dei richiedenti o in qualsiasi altro Comune a loro scelta.

Al fine di rendere la richiesta congiunta di costituzione è necessario fissare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile, presentando all'Ufficio di Stato Civile l'apposito modulo compilato in tutte le sue parti ed allegare copia del documento di identità dei richiedenti.

["Richiesta appuntamento avvio procedura costituzione Unione Civile"](#)

Una volta che l'Ufficio di Stato Civile avrà espletato le opportune verifiche è opportuno presentare la richiesta formale di costituzione di Unione Civile presentando il modulo sottostante, unitamente ad una marca da bollo da euro 16,00; l'Ufficiale dello Stato Civile redigerà immediatamente un processo verbale della richiesta sottoscrivendolo unitamente alle parti. Decorso il termine di 15 giorni previsto dalla normativa, si potrà procedere con la costituzione dell'unione.

["Richiesta Costituzione Unione Civile"](#)

Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.

Le parti dell'unione acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità.

Lo straniero che intenda costituire Unione Civile in Italia dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato dal quale risulti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell'unione civile o che tale unione sia legittima secondo l'ordinamento di tale Stato. Il nulla osta non può far genericamente riferimento all'assenza di impedimenti per matrimonio ma dal documento si deve comprendere che si tratti di persone dello stesso sesso.